

**TRIBUNALE DI BARI**  
**SEZ. DISTACCATA DI ALTAMURA**  
**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

per

la **TRA.DE.CO. s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Rag. **NICOLA RICCALDO**, Amministratore Delegato, con sede in Altamura, [REDACTED], quivi elettivamente domiciliata [REDACTED], presso e nello studio dell'avv. Raffaele Padrone [REDACTED] [REDACTED] dal quale è rappresentata e difesa unitamente al Prof. Avv. Michele Castellano, giusta mandato in calce al presente ricorso

**RICORRENTE**

contro

**il Comune di Altamura**

**RESISTENTE**

Comune di Altamura  
Protocollo Generale  
ENTRATA - 27/08/2008 - 0042483



per l'anticipazione cautelare, immediata e in via d'urgenza degli effetti dell'instaurando giudizio di merito avente per oggetto la condanna del Comune di Altamura all'adempimento di un contratto di appalto.

\* \* \* \* \*

***1. Premessa in punto di fatto***

1) Il ricorrente, in forza di contratto di appalto rep. n. 3507 del 30/01/2002 (**all. 1**), gestisce in concessione, con diritto di privativa, i servizi di igiene urbana e complementari, tra i quali quello di raccolta e trasporto dei rifiuti, nel Comune di Altamura.

2) L'impianto di discarica presso cui sono stati smaltiti i rifiuti sino a tutto il 31/03/2008 è stato quello posto a servizio del Bacino BA/4 in agro di Altamura alla Contrada Le Lamie.

3) Con ordinanza n. 40 del 27/12/2007 (**all. 2**), il Presidente della Giunta Provinciale di Bari, ritenuto non più utilizzabile l'impianto di cui sopra, disponeva: *“a far data dall'01/04/2008, il conferimento dei rifiuti precedentemente smaltiti nell'impianto di discarica di Altamura a servizio del Bacino BA/4, presso gli impianti di discarica di Trani e Conversano”*.

4) Con successiva ordinanza n. 2 del 27/03/2008 (**all. 3**), sulla base di sopravvenute motivazioni tecniche e di efficienza operativa, lo stesso Presidente della Giunta Provinciale ordinava *“di autorizzare, a far data dall'01/04/2008, in modifica ed integrazione di quanto disposto dall'ordinanza Presidenziale n. 40 del 27/12/2007, il conferimento dei*

*rifiuti precedentemente smaltiti nell'impianto di discarica di Altamura a servizio del bacino BA/4, presso gli impianti di discarica di Andria, Giovinazzo e Conversano, rispettivamente di riferimento per i Bacini BA/1, BA/2 e BA/5, secondo la ripartizione di cui in narrativa"*; precisando, altresì, con riferimento ai rifiuti prodotti nella città di Altamura, che questi ultimi fossero conferiti in parte presso la discarica di Andria e in parte presso quella di Conversano.

5) La ricorrente dava puntuale esecuzione alle ordinanze sopra riportate, a partire dall'01/04/2008, sostenendo notevoli spese per attrezzature, macchinari e personale (e in particolare acquistando appositi autocarri Tir – **all. 4** – ed allestendo una stazione di travaso – **all. 5**), al fine di adeguare la propria struttura aziendale alle nuove esigenze emergenti dal mutamento del sito originario ove convogliare i rifiuti del Comune di Altamura.

6) Il mutamento del sito presso cui conferire i rifiuti è espressamente disciplinato dai regolamenti negoziali in essere tra le parti/ capitolato speciale di appalto (**all. n. 6**) e contratto del 30/01/2002 (*sub all. n. 1*).

In particolare, nei regolamenti negoziali testé richiamati si distingue tra mutamento del sito all'interno del bacino di appartenenza (Ba/4) e mutamento del sito fuori dal bacino in parola.

Nel primo caso, i maggiori oneri di trasporto e smaltimento sono posti a carico della società concessionaria, nel secondo sono a carico del Comune concedente.

E infatti, l'art. 38 del capitolato speciale di appalto, nella seconda parte del terzo comma dispone espressamente che *“in caso di localizzazioni esterne al Bacino di appartenenza del sito di smaltimento finale, saranno riconosciute a parte alla Ditta i maggiori oneri di trasferimento per le maggiori distanze da percorrere rispetto alla localizzazione del sito di smaltimento corrente alla data del progetto offerta ed ivi espressamente indicata”* (discarica in Contrada Le Lamie in agro di Altamura. ndr.) *“Tale incremento dei costi dovrà essere indicato in £/km x kg di rifiuto nella offerta economica di base citando il presente articolo pena l'esclusione in caso di omessa indicazione”*.

In ottemperanza a quanto richiesto dal capitolato speciale di appalto, nell'ultima parte sopra riportata, la Tradeco, in effetti, nella offerta economica a suo tempo prodotta in sede di partecipazione alla gara d'appalto (**all. 7**), indicava in £ 1,6 il costo per il trasporto di 1 kg. di rifiuto per 1 km. di percorso.

Il diverso regime relativo agli oneri di trasporto e smaltimento, così come sopra riportato nell'art. 38 del capitolato speciale di appalto, veniva, pressoché testualmente, riportato nell'art. 12 del contratto del 30/01/2002, ove veniva ribadito e precisato che *“in caso di localizzazioni esterne al Bacino di appartenenza del sito di smaltimento finale, saranno riconosciuti, a parte, alla Ditta i maggiori oneri di trasferimento per le maggiori distanze da percorrere rispetto alla localizzazione del sito di*

*smaltimento corrente alla data del progetto offerta ed ivi espressamente indicata (località Le Lamie in agro di Altamura, n.d.r.). Tale incremento dei costi sarà di lire 1,6/km. x kg. (dicasi unaliravirgolasei/km x kg)".*

7) In ottemperanza agli accordi in essere, la Tradeco dava esecuzione ai trasporti relativamente al mese di aprile e conseguentemente in data 06/05/2008 emetteva la fattura n. 655 dell'importo di € 140.475,41, IVA compresa (**all. 8**), avendo trasportato e conferito presso la discarica di Andria kg. 797.850 di rifiuti, come risultante dai bindelli di pesa (**all. 9**) per una percorrenza di km. 68 e presso la discarica di Conversano kg. 1.253.640 di rifiuti (**all. 10**) per una percorrenza di km. 80.

8) Con nota del 19/05/2008 (**all. 11**), la ricorrente sollecitava il pagamento di cui sopra, ma si vedeva contestare la propria richiesta da parte del Dirigente del Servizio Ambiente e Territorio del comune di Altamura in data 26/05/2008 (**all. 12**), sotto un duplice profilo: a) la distanza per lo smaltimento presso il sito di Conversano, distanza reputata pari a km. 67 e non, come ritenuto dalla Tradeco, che aveva privilegiato la via più lunga, ma più comoda e sicura per il transito dei grossi automezzi, pari a km. 80; b) l'onere a carico della stazione appaltante con riferimento ai km di percorrenza necessari per raggiungere i nuovi siti, posto che, secondo l'opinione del Dirigente sopracitata, *“una lettura coerente delle due norme, che tiene conto dell'interesse della Pubblica Amministrazione e non avvilisce le aspettative di codesta Ditta, consente di riconoscere, quale*

*onere aggiuntivo, i maggiori oneri di trasferimento sopportati dalla Ditta per raggiungere i due siti di smaltimento di Andria (km. 68,20) e Conversano (km. 67,00), considerandone la ulteriore distanza da percorrere rispetto a quella necessaria per raggiungere da Altamura la più distante località interna al confine territoriale del Bacino BA/4 (comune di Minervino Murge, pari a km. 55,20)”*.

9) La odierna istante, pur continuando a percorrere la strada più lunga (si ribadisce: perché più sicura), aderiva alla richiesta di riduzione delle percorrenze chilometriche per Conversano nella misura di meno 13 km. e con lettera del 10/06/2008 (**all. 13**) inviava nota credito per € 14.813,67 (**all. 14**), iva compresa, ma contestava la capziosa interpretazione relativa alle sopportazione degli oneri conseguenti al mutamento del sito, reiterando la richiesta di liquidazione delle somme maturate di € 125.661,74 (pari all'importo della fattura n. 655/2008 decurtato di quello della nota credito), come peraltro risultante dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (**all. 15**).

10) In data 01/08/2008 sono state emesse le ulteriori fatture n. 965 per l'importo di € 136.567,82 (**all. 16**) e n. 966 per l'importo di € 129.714,88 (**all. 17**), e n. 1025 per l'importo di €. 131.560,76 (**all. 18**) relative alle prestazioni svolte nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio.

A tutt'oggi il comune di Altamura non ha inteso liquidare alcunché, nonostante sia divenuto attuale l'ulteriore credito per il servizio di trasporto

svolto nel mese di maggio e giugno e nonostante il parere espresso dal Prof. Avv. Andrea Violante (**all. 19**).

\* \* \*

## **2. In diritto: il fumus boni iuris.**

Alla luce di quanto si è detto *sub* §1., evidente e grave è l'inadempimento del Comune di Altamura agli obblighi negoziali assunti nei confronti dell'odierna ricorrente.

Altrettanto chiaramente, peraltro, il contegno contrattuale serbato dalla stazione appaltante è il risultato di una esecuzione degli enunciati negoziali unilaterale, contrario alla lettera del regolamento negoziale e chiaramente non in buona fede, atteso che una interpretazione delle pattuizioni contrattuali che sia corretta e coerente, oltrech  equanime sul piano degli interessi tutelati (dell'appaltante, ma anche dell'appaltatrice), conduce *de plano* al risultato legittimamente perorato dalla societ  istante.

E invero, da una lettura non capziosa delle clausole contrattuali risulta evidente che in sede di contratto si   determinata una diversa incidenza del rischio, relativo ai maggiori oneri di trasporto, di un eventuale mutamento dei siti di smaltimento (mutamento,   bene ricordarlo, che poteva derivare solo da una decisione degli organi pubblici): in caso di mutamento all'interno del bacino Ba/4,   infatti l'impresa concessionaria a sopportare il rischio in parola qualunque sia l'aumento dei chilometri: in caso di mutamento fuori del bacino in parola, il rischio del maggior onere grava

(per intero) sulla stazione appaltante.

Ma comunque, come si anticipava, è nel senso qui predicato – e in termini assolutamente chiari - la lettera del regolamento negoziale in essere tra le parti.

Come si è visto, infatti, la clausola contrattuale che qui rileva (in ambedue le formulazioni rinvenienti dal capitolato speciale e dal contratto) dispone espressamente che *“in caso di localizzazioni esterne al Bacino di appartenenza del sito di smaltimento finale, saranno riconosciute a parte alla Ditta i maggiori oneri di trasferimento **per le maggiori distanze da percorrere rispetto alla localizzazione del sito di smaltimento corrente alla data del progetto offerta ed ivi espressamente indicata**”* (discarica in Contrada Le Lamie in agro di Altamura, ndr.).

Non vi potrebbe essere maggiore chiarezza: la distanza chilometrica da considerare per determinare i maggiori oneri a carico della stazione appaltante (in caso di sito di smaltimento allocato fuori del bacino BA/4) va calcolata *“rispetto alla localizzazione del sito di smaltimento corrente alla data del progetto offerta ed ivi espressamente indicata”*.

Ed è quanto ha fatto e legittimamente richiede sia fatto dalla stazione appaltante l'attuale ricorrente.

Né dal contesto del regolamento negoziale emergono sollecitazioni interpretative di diverso segno: di tal che, davvero incomprensibile appare l'atteggiamento del Comune di Altamura.



Peraltro, la chiara formulazione letterale della clausola sopra riportata consente di richiamare in questa sede l'incontestato (e incontestabile) principio per cui "*nell'interpretazione del contratto stipulato dalle parti, il giudice di merito deve arrestarsi al significato letterale delle parole allorché le espressioni utilizzate dalle parti facciano emergere in modo inequivoco la comune intenzione delle medesime, escludendo il ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici*" (Cass., 16 agosto 2004, n. 15949 in *Giust. civ. Mass.* 2004, 7-8 ).

Ma v'è di più: qui si controverte di contratti con la Pubblica amministrazione conseguenti ad una gara pubblica e, come è noto, in siffatto contesto l'interpretazione letterale è canone ermeneutico da osservare in termini ancora più rigorosi e prevalenti (rispetto agli altri criteri interpretativi) di quanto non sia in sede di negozi tra privati.

Si tratta di principio pacifico (cfr. Cons. di Stato , sez. V, 13 gennaio 2005, n. 82, in *Riv. amm. appalti* 2005, 71; T.A.R. Campania, sez. I, 19 aprile 2007, n. 426 in *Foro amm. TAR* 2007, 4,1429), la cui *ratio* è del tutto evidente: le condizioni espresse nel bando di gara (e quindi anche le clausole che determinano le singole pattuizioni che governeranno i rapporti tra le parti) sono la base su cui si forma il consenso di quanti partecipano alla gara medesima; ed è allora davvero stravagante ipotizzare che di fronte ad una chiara espressione della lettera dell'offerta proposta a suo tempo dalla stazione appaltante e su cui si è formato il consenso di chi a quella

gara ha partecipato (vincendola) si adducano oggi interpretazioni finalistiche tutte schiacciate sull'interesse del committente (è quanto fa oggi il Comune di Altamura per mano del suo dirigente).

In realtà, non vi possono essere dubbi sulla legittimità della pretesa della ricorrente. Non vi possono altresì e allora esservi dubbi sulla sussistenza, nel caso di specie del *fumus boni iuris*.

In conclusione sul punto: in forza di quanto espressamente sancito a tal riguardo dall'art. 38 del capitolato speciale di appalto e dall'art. 12 del contratto del 30/01/2002, la ricorrente è creditrice, nei confronti dell'ente appaltante, della complessiva somma di € **523.505,20**, oltre interessi di mora ed è pertanto intenzione della Tradeco s.r.l. proporre domanda giudiziale volta alla condanna del Comune di Altamura al pagamento della predetta somma, in ragione dell'occorsa violazione, da parte di quest'ultima, delle pattuizioni contrattuali di cui si è detto.

\* \* \*

### **3. Segue: il periculum in mora.**

Sussiste nel caso di specie fondato motivo di temere che, nel tempo occorrente per esperire l'ordinaria tutela offerta dal giudizio di merito suindicato, la ricorrente subisca la minaccia di un pregiudizio grave ed irreparabile dei propri diritti.

Innanzitutto deve essere sottolineato come i cospicui oneri necessari alla movimentazione dei rifiuti (costi del personale, costo degli automezzi,

costo del carburante), nella perdurante mancanza di tempestivi pagamenti da parte del Comune di Altamura, stiano causando una costante diminuzione della liquidità necessaria perché l'appaltatrice possa esercitare con regolarità ed efficienza la propria attività di impresa (circostanza, questa, già di per sé sufficiente perché, unitamente alla durata dell'inadempimento sia ravvisabile il *periculum* per la tutela anticipatoria del credito: C. di Stato, 30 marzo 2000). Ed è inutile aggiungere che il perdurare della situazione che si è appena indicata potrebbe importare un vero e proprio collasso nella prestazione del servizio di trasporto che è oggetto del contratto di appalto *de quo*, con tutte le gravissime conseguenze igienico-sanitarie che ciò comporterebbe.

E in vero, per l'effettuazione del nuovo e diverso servizio, sono stati approntati e vengono utilizzati i seguenti impianti ed automezzi: una stazione di trasferimento allestita *ad hoc* per consentire che dagli autocompattatori utilizzati per lo svuotamento dei cassonetti, i rifiuti vengano trasferiti sui tir; utilizzazione di n. 3 tir, i quali svolgono ciascuno due viaggi presso gli impianti di Andria (posto a km. 68 da Altamura) e Conversano (posto a km. 67 da Altamura), per un totale di 6 viaggi al dì e verso quest'ultimo comune, con una percorrenza di 80 km. di solo andata, avendo privilegiato la via più lunga, ma più comoda per il transito di grossi automezzi, nonostante il comune intenda riconoscerne soltanto km. 67. Aggiungasi che ovviamente il viaggio di rientro è a vuoto, ma con analoghi

costi di personale e carburante.

L'illegittima presa di posizione della stazione appaltante attraverso i suoi dirigenti con conseguente patente violazione degli accordi contrattuali stanno producendo all'appaltatrice non soltanto un mancato guadagno, ma, l'arbitraria diminuzione dei flussi finanziari in ragione di un considerevole aumento di costi non remunerati, impongono alla ricorrente di dar fondo alle proprie riserve e di aumentare l'indebitamento con ulteriore irrigidimento della struttura finanziaria.

Quanto appena detto non ha bisogno di particolari dimostrazioni: se già in quattro mesi il *deficit* di ricavi che lamenta la ricorrente è pari a € **523.505,20**, ne deriva che nel giro di solo un anno si supererà il milione di euro; se a tanto si aggiungono i maggiori costi per l'inevitabile ricorso all'indebitamento con conseguente aumento degli oneri finanziari e si moltiplica il tutto per gli anni del giudizio di merito, non si tarda a condividere le preoccupazioni di tenuta finanziaria lamentate dalla ricorrente.

Insomma: si tratta di situazione che non potrà essere sopportata a lungo; e certo non potrà essere sopportata per il periodo necessario allo svolgimento del giudizio ordinario.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, la Tradeco s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

## RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale adito perché, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, con decreto motivato e pronunciato *inaudita altera parte* o, in subordine, con ordinanza emessa sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, Voglia così provvedere:

- 1) Ordinare in via d'urgenza al Comune di Altamura di ottemperare alla clausola contenuta nell'art. 38 del Capitolato Speciale di Appalto e nell'art. 12 del Contratto, secondo l'interpretazione della stessa fornita dalla ricorrente;
- 2) Disporre il pagamento, in favore della Tradeco s.r.l. e da parte del Comune di Altamura, delle somme rinvenienti dall'applicazione delle predette clausole secondo l'interpretazione indicata nel presente atto e fin qui maturate, somme, allo stato, corrispondenti ad € **523.505,20**, oltre interessi di mora;
- 3) Condannare il resistente al pagamento di spese, diritti e competenze del presente giudizio.

Si precisa, inoltre, che, ai fini dell'instaurazione del giudizio di merito, per cui il medesimo Giudice adito è competente, si chiederà l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- 1) Accertato l'inadempimento del Comune di Altamura alle prescrizioni contrattuali in essere tra le parti, condannare la predetta stazione appaltante

al pagamento, in favore della Tradeco s.r.l., di tutte le somme dovute in applicazione della clausola contenuta nell'art. 38 del Capitolato Speciale di Appalto e nell'art. 12 del Contratto di Appalto, somme, allo stato, pari a € **523.505,20**, oltre interessi di mora;

2) Condannare il Comune di Altamura al pagamento di spese, diritti e competenze del giudizio.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) contratto di appalto rep. n. 3507 del 30/01/2002;
- 2) ordinanza n. 40 del 27/12/2007 Presidente Provincia;
- 3) ordinanza n. 2 del 27/03/2008 Presidente Provincia;
- 4) contratto di acquisto autocarri;
- 5) ordinanza allestimento stazione di travaso;
- 6) capitolato speciale di appalto;
- 7) offerta economica;
- 8) fattura n. 655 dell'importo di € 140.475,41;
- 9) bindelli di pesa discarica Andria;
- 10) bindelli di pesa discarica Conversano;
- 11) lettera del 19/05/2008 a firma Tradeco;
- 12) lettera del 26/05/2008 a firma Dirigente servizio Ambiente e Territorio del comune di Altamura;
- 13) lettera del 10/06/2008 a firma Tradeco;
- 14) nota credito per € 14.813,67;

- 15) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 16) fattura n. 965 dell'importo di € 136.567,82;
- 17) fattura n. 966 dell'importo di € 129.714,88;
- 18) fattura n. 1025 dell'importo di €. 131.560,76
- 19) parere Prof. Avv. Andrea Violante.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è pari a € **523.505,76**

Bari/Altamura, 05 agosto 2008

**Prof. Avv. Michele Castellano**

**Avv. Raffaele Padrone**

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature, for Prof. Avv. Michele Castellano, is a stylized, cursive script. The second signature, for Avv. Raffaele Padrone, is also cursive and appears to be written below the first signature. The signatures are positioned to the right of the typed names.

TRIBUNALE DI BARI  
SEZIONE DISTACCATA DI ALTAMURA

Il Giudice Monocratico

letto il ricorso.

ORDINA la comparizione delle parti per l'udienza

del 18-08-2008 ore 09,00

Notifiche entro il 30-08-2008

Altamura 122 AGO 2008 Il Giudice Monocratico

*Mattia*

TRIBUNALE DI BARI  
SEZIONE DISTACCATA DI ALTAMURA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
122 AGO 2008  
Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE B3  
(Maria COLONNA)

122  
*[Signature]*